



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

Il Reparto - Coordinamento Amministrativo

Indirizzo Postale: Via XX Settembre 123/a 00187 ROMA

Posta elettronica: sgd@sgd.difesa.it

3.1.2.200

p.d.c. F.A. dr. A. MESSINA

☎ 3/4808

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012). Direttiva n. 14/2011 PCM – Obblighi delle amministrazioni procedenti.

A

ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^

Riferimento: Prot. n. 8/500218 del 19 gennaio di U.L. (notut)

1. Con la direttiva 14 del 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della P.A. e della semplificazione, ha dato evidenza delle conseguenze discendenti dalle modifiche al DPR n. 445 del 2000, in tema di certificati e dichiarazioni sostitutive, previste dall'art. 15 della Legge di stabilità 2012
2. In particolare, il citato art. 15, nel solco già a suo tempo tracciato dal DPR 445, introduce una serie di disposizioni dirette a consentire una completa “*decertificazione*” nei rapporti fra P.A. e privati, nel senso dell'obbligo delle amministrazioni procedenti di acquisire direttamente dalle amministrazioni certificanti i dati da queste posseduti o, in alternativa, di richiedere agli interessati solo la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà.
3. In forza delle nuove disposizioni, a partire dal **1° gennaio del 2012** le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti di questi ultimi con gli organi della **P.A. e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà** con la conseguenza che, non solo tali soggetti non possono più accettarli né richiederli, ma, per espressa previsione di legge, tali comportamenti integrano **violazione dei doveri d'ufficio** (nuovo art. 74, comma 2, lett. a), del DPR 445/2000).
4. Il nuovo quadro normativo comporta per le **amministrazioni procedenti**, tra le quali, per l'attività negoziale, le stazioni appaltanti, l'obbligo di **acquisire d'ufficio** le **informazioni** oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR n. 445, nonché **tutti i dati e i documenti** che siano **in possesso** delle P.A., come sopra definite, e di procedere agli **idonei controlli**, anche a campione, ai sensi degli articoli 71 e 72 del medesimo DPR, come da ultimo modificato.
5. Al riguardo, per quanto concerne in particolare la certificazione della regolarità contributiva delle ditte si segnala che il Ministero del Lavoro è intervenuto, con apposita nota del 16 gennaio u.s., per ribadire la propria posizione in tema di **non autocertificabilità del DURC**. Infatti, a

parere di detto Dicastero, il DURC costituirebbe un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali; in tal senso si porrebbe anche il dettato del nuovo **art. 44 bis** del DPR n. 445 che, precisando che le informazioni relative alla regolarità contributiva, laddove non acquisite d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni precedenti, vanno da queste "*controllate ai sensi dell'articolo 71, nel rispetto della specifica normativa di settore*", confermerebbe che la P.A. può acquisire dal soggetto interessato un DURC, non autocertificabile, i cui contenuti dovranno essere vagliati dall'amministrazione procedente con le stesse modalità previste per l'autocertificazione.

6. Per completezza di informazione si segnala, fin d'ora, che la disciplina in oggetto prevede, altresì, **nuovi obblighi in capo alle amministrazioni certificanti** per la cui definizione ed attuazione, tuttavia, si rinvia a successiva specifica comunicazione, stante la complessità tecnica della problematica e le rilevanti ricadute che ne derivano sotto il profilo organizzativo .
7. Tanto per opportuna conoscenza e norma per gli aspetti d'interesse e competenza, con raccomandazione della massima diramazione.

IL DIRETTORE DEL REPARTO
Dir. QUITADAMO dr. Giuseppe